

**Ecco le risposte ad alcune domande frequenti (FAQ) relative al quadro applicativo della nuova modalità di invio dei progetti strutturali al Servizio Edilizia Sismica della Provincia di Lecce.**

**FAQ n. 1 – Quali sono i documenti da presentare in formato cartaceo?**

I documenti da presentare in formato cartaceo sono esclusivamente quelli contenenti la firma del committente che, non necessariamente, è dotato di firma digitale e l'attestazione dell'avvenuto versamento per oneri istruttori nel caso di pratiche ex art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 o ex art. 94 del D.P.R. n. 380/2001. Quindi il riferimento è alla scheda e all'istanza (Moduli A0 e A1) ed eventualmente al modulo di incarico del collaudatore, ove già perfezionato all'atto della presentazione della domanda. Si consiglia di inserire una copia di tutti i documenti da inoltrare all'Ufficio e il CD/DVD in un unico plico sigillato.

**FAQ n. 2 – La procedura si applica anche per le varianti a progetti già presentati in formato cartaceo?**

Per i progetti presentati prima del 30 maggio 2020, quindi in formato cartaceo secondo i vecchi modelli e modalità, la procedura riferita a varianti e integrazioni rimane quella basata sulla documentazione cartacea, al fine di garantire la completezza e l'uniformità della pratica all'atto della relativa conservazione.

**FAQ n. 3 – Come faccio ad avere certezza del regolare arrivo della documentazione e della conservazione dei file contenuti nel CD/DVD?**

Una volta acquisito al protocollo dell'Ente, una procedura interna all'Ufficio prevede che il contenuto del CD/DVD sia inserito all'interno dello spazio "cloud" di conservazione dei documenti con contemporanea attribuzione di un codice progetto derivato dal numero di protocollo in ingresso e dell'anno di riferimento. Questo codice (numerico) costituirà il riferimento anche per la documentazione successiva riferita alla stessa istanza. L'ufficio, pertanto, provvederà a notificare al progettista incaricato/delegato, gli estremi del codice progetto, da richiamare anche successivamente per varianti, integrazioni e altra documentazione riferita all'iter progettuale.

**FAQ n. 4 - Posso inviare le integrazioni/varianti a mezzo PEC?**

Per i progetti presentati in formato cartaceo, quindi prima del 30 maggio 2020, si rimanda alla FAQ n. 2.

Per i progetti presentati in data successiva, quindi in formato digitale, Le integrazioni e varianti potranno essere inviate a mezzo PEC solo se il contenuto dei documenti risulterà inferiore a 4 megabytes. Oltre al rispetto della nomenclatura riportata indicata negli allegati e i riferimenti generali (committente, progettista, tipologia di istanza, ecc.) nella PEC dovrà essere indicato il numero (codice progetto) attribuito alla pratica di edilizia sismica e la data del protocollo della Provincia. L'indirizzo a cui trasmettere i file è quello del protocollo: [protocollo@cert.provincia.le.it](mailto:protocollo@cert.provincia.le.it). Per la documentazione integrativa di maggiori dimensioni, in alternativa all'invio mediante il formato digitale con CD/DVD, ci si potrà avvalere dell'utilizzo di collegamenti che consentono il download diretto degli allegati, quali WeTransfer, Mega, Gigamail o equivalenti, sempre da trasmettere all'indirizzo del protocollo.

In ogni caso l'invio dovrà essere segnalato (per conoscenza) anche via e-mail ordinaria all'indirizzo di posta [pratiche\\_sismica@provincia.le.it](mailto:pratiche_sismica@provincia.le.it).

**FAQ n. 5 - Quale tipologia di firma digitale, tra le seguenti, va apposta sugli allegati?**

- a) P7M (Cades)
- b) PDF con firma (Basic)
- c) PDF con firma (BES)
- d) XADES-BES

I formati vanno tutti bene, ma per una questione di compatibilità e semplificazione, al momento, è preferibile il PDF/Basic possibilmente con stampigliatura riportante gli estremi del firmatario.

**FAQ n. 6 - Le schede relative alla nomina del collaudatore (Allegato A.5) e alla denuncia dell'appaltatore (Allegato A.2) devono essere allegate sempre, o possono essere trasmesse successivamente?**

Con riferimento alle istanze di sopraelevazione ex art. 90 del D.P.R. n. 380/2001, queste schede possono essere inoltrate anche successivamente unitamente al titolo edilizio (permesso di costruire, in occasione della

presentazione dell'istanza cd. ex art. 93 post 90) che deve essere, comunque, inoltrata prima dell'inizio dei lavori.

**FAQ n. 7 – In relazione alla compilazione dei modelli delle istanze, quali sono le figure da indicare per le pratiche finalizzate alla cd. regolarizzazione strutturale per opere prive di regolare titolo autorizzativo?**

Relativamente alle istanze riguardanti le cosiddette pratiche definite (anche se impropriamente) "ex art. 94 del D.P.R. n. 380/2001" nella nostra zona sismica 4, è possibile individuare i seguenti casi: a) interventi edilizi il cui inizio sia successivo al 29/09/2009 (data della D.G.R. n. 1626/2009 che ha introdotto l'obbligo di calcolo antisismico in zona 4 anche per le strutture ordinarie) realizzati sulla base di regolare Permesso di Costruire, ma per i quali non si è ottemperato alla presentazione dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori. Per questi casi, i nominativi dell'impresa esecutrice e del collaudatore e delle altre figure professionali (progettista delle opere strutturali, direttore dei lavori delle opere strutturali, ecc.), devono essere indicati anche ai fini delle attribuzioni delle responsabilità stabilite nel D.P.R. n. 380/2001 per mancata denuncia dei lavori strutturali. b) Interventi del tutto privi di titolo abilitativo per i quali si chiede la regolarizzazione urbanistica con la cd. "sanatoria urbanistica ordinaria" ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (con esclusione quindi dei cd. condoni straordinari) non essendosi provveduto alla presentazione dei calcoli strutturali. Per questi casi, vale quanto detto al punto a) ma, qualora i suddetti nominativi non fossero disponibili, il tecnico incaricato di valutare la sicurezza del fabbricato esistente, il geologo, e la Ditta che dovrà interessarsi degli eventuali interventi di adeguamento avranno cura di rilasciare apposita dichiarazione di estraneità al procedimento finalizzato alla costruzione dell'immobile abusivo.

**FAQ n. 8 - Per gli ampliamenti o edifici da costruire in adiacenza ad altri è richiesto il calcolo analitico dei giunti di dilatazione però nell'elenco degli elaborati che devono comporre l'istanza non è stato contemplato. Lo si può aggiungere nominandolo StrB2.14? (la numerazione degli elaborati strutturali arriva fino a 13)**

È corretto creare un elaborato ad hoc da nominare in progressione o, eventualmente come Str2.13bis. L'importante è il suffisso riportante il riferimento (Str) e la progressione numerica rispetto a quella già indicata.

**FAQ n. 9 - In una pratica di permesso di costruire ex art. 36 DPR 380/2001, dimostrata la doppia conformità del manufatto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, il Comune chiede come integrazione: "Documentazione scritto-grafica prevista dal DPR n.380/01 art.94 (circolare esplicativa al punto 4 del D.P.R.380/01 art.65,67,93,94,98,100 - adempimenti afferenti al deposito di progetti di costruzioni in zona sismica. Semplificazione amministrativa)" che prevede: "In caso di progetti in sanatoria in tutte le 4 zone sismiche, a conclusione della procedura descritta agli artt. 98, comma 3, e 100, si applica il regime autorizzativo di cui all'art. 94 del citato D.P.R. che prevede l'esame preventivo dei contenuti tecnici, verificando che gli stessi siano conformi alle N.T.C. vigenti al momento dell'abuso edilizio". Si chiede se la richiesta sia corretta.**

Il quesito è complesso e la risposta non esclude integrazioni future, alla luce di approfondimenti e chiarimenti già attivati da questo Ente, nei confronti degli organi centrali e regionali competenti sulla materia. Come è noto, l'accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 è anche denominato "sanatoria edilizia ordinaria" in quanto operante anche al di fuori dai casi consentiti dai provvedimenti di natura straordinaria denominati "condoni edilizi" (di cui alle Legge n. 47/85, Legge n. 724/94 e Legge n. 326/2003) che sono, invece, finalizzati alla legittimazione di determinati abusi, anche non conformi alla disciplina urbanistica vigente, realizzati entro limiti temporali ben specificati nella corrispondente norma; per detti condoni edilizi, peraltro, risulta appositamente disciplinata dalla stessa legge istitutiva del condono e dalle norme in essa richiamate la procedura di regolarizzazione, anche strutturale, dell'intervento abusivo. L'accertamento di conformità, istituito inizialmente con la L. n. 47/85 (cfr. articoli 13 e 22), e oggi disciplinato dagli articoli 36 e 45 del DPR 380/01, invece, consente la regolarizzazione urbanistica per i soli interventi abusivi che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda. La Giurisprudenza, però, ha definitivamente chiarito (ex multis: Sentenza n. 17825 del 11/05/2012 della Corte di Cassazione Penale - Sezione III, Sentenza n. 19221 del 07/05/2019 della Corte di Cassazione Penale - Sezione III) che questa fattispecie di sanatoria, attraverso il pagamento dell'oblazione prevista, estingue esclusivamente i reati contravvenzionali previsti dalle norme

urbanistiche, ma non estingue altri tipi di reati come, ad esempio, quelli relativi a violazioni delle disposizioni dettate dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086 (norme oggi confluite nel Testo Unico di cui al D.P.R. n. 380/2001). Le pronunce richiamate confermano come, a differenza dei condoni straordinari, non sia prevista - per legge - alcuna procedura di sanatoria strutturale ordinaria per interventi abusivi realizzati al di fuori dei condoni, simile a quella disciplinata dall'art. 36 del DPR n. 380/2001 per gli aspetti urbanistici. In materia di denuncia delle opere strutturali per i fabbricati non in possesso di regolare titolo edilizio risulta che, allo stato, la Regione Puglia si sia pronunciata unicamente con la Circolare esplicativa del Servizio Lavori Pubblici prot. n. 63622 del 06/07/2010 - paragrafo 4 (Circolare pubblicata sul BURP n. 121 del 15/07/2010) che ha previsto un regime di controllo sulle calcolazioni da presentare simile a quello dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 "che prevede l'esame preventivo dei contenuti tecnici, verificando che gli stessi siano conformi alle N.T.C. vigenti al momento dell'abuso edilizio" ed ha stabilito, inoltre, che "l'acquisizione dell'atto autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale, è propedeutica al rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria". In questo contesto normativo, è intervenuta la Sentenza n. 101 del 29/05/2013 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli della L.R. Toscana n. 4 del 31/01/2012 (che, peraltro, contenevano alcune norme analoghe a quelle della predetta Circolare della Regione Puglia) ed ha stabilito che "non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l'art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell'accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l'edilizia, sia al momento della realizzazione dell'intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria". Pertanto, come peraltro evidenziato nella Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale n. 714 del 08/05/2019, questo Ente si è conformato al principio stabilito della cosiddetta "doppia conformità strutturale" sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 101/2013. Alla luce di quanto sopra si può affermare che: 1. per il perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, oltre a verificare la "doppia conformità urbanistica", occorre comprovare, tramite opportune verifiche e calcolazioni strutturali, anche la "doppia conformità strutturale", vale a dire dimostrare che l'intervento, realizzato in assenza di titolo edilizio, è conforme sia alla normativa strutturale vigente al momento dell'abuso che alla normativa strutturale vigente al momento di presentazione dell'istanza. 2. come diretta conseguenza, il procedimento può comportare - in relazione a specifici casi correlati ai diversi regimi normativi e come indicato nella D.D. n. 714/2019 -, l'attivazione delle procedure previste dagli articoli da 69 a 76 e da 95 a 103 del D.P.R. n. 380/2001 in materia di accertamento delle violazioni, e relative autorizzazioni, in conformità a quanto richiamato nella citata Circ. Reg. n. 63622/2010.

**FAQ n. 10 - In caso di possesso di due permessi di costruire (originario e variante) del 2010 e 2018 regolarmente approvati e conformi alle norme urbanistiche ma di mancato deposito dei calcoli statici (realizzati secondo la vigente normativa) qual è la procedura da seguire?**

Il caso è ricompreso nella fattispecie C) della Circolare esplicativa della Regione Puglia approvata con D.G.R. n. 1166 del 26/07/2016. Come riportato a pag 9 della predetta Circolare Regionale, che la presentazione tardiva del progetto strutturale è equiparata dalla normativa alla omessa presentazione dello stesso; si premette, inoltre, che la disciplina nazionale non prevede un'apposita procedura di sanatoria strutturale equiparabile a quella dell'art. 36 per la parte urbanistica. Per i casi di cui alla fattispecie C) la Circolare Regionale in argomento, oltre ad escludere la possibilità di effettuare il semplice deposito "ora per allora" del progetto strutturale come per i casi di cui alla fattispecie B), si limita a prescrivere l'obbligo di effettuare la verifica strutturale dell'intervento edilizio eseguito e a sottoporre detta verifica all'esame dell'Ufficio di Edilizia Sismica Provinciale per il rilascio di apposita autorizzazione (in mancanza di altre indicazioni, quella indicata nel successivo par.fo 3 della stessa Circolare: autorizzazione definita "ex art. 94 del D.P.R. n. 380/2001"). In merito, e come già evidenziato in altra FAQ, in assenza di previsioni normative organiche, questo Ufficio, ad esito di apposite ricerche sulla normativa e sulla giurisprudenza prevalente, ha provveduto a regolare i procedimenti di deposito tardivo dei calcoli statici con la D.Dir. n. 714 del 08-05-2019. Allo scopo di non ingenerare confusioni si è ritenuto, in detta determinazione, di denominare gli atti di competenza dell'Ufficio Sismica provinciale "Certificazioni di conformità alle norme tecniche" piuttosto che "Autorizzazioni", constatato che ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. n. 380/2001 l'organo che autorizza in caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Parte II - Capo II - Sezione IV del D.P.R. n. 380/2001 è la magistratura (cfr. art. 98) o, nei casi di reati estinti, è la Regione Puglia (cfr. art. 100). Nel caso presentato, pertanto, ancorché in assenza di eventuali interventi integrativi, occorre: 1) Presentare un'istanza denominata "ex art. 94 del D.P.R. n. 380/2001" (denominazione, come già detto, ritenuta impropria, ma utilizzata unicamente per uniformarsi alle disposizioni

regionali) utilizzando, per questo, la modulistica disponibile sul sito: Istanza Allegato A.1 - Art. 93/94); Si specifica che nel modulo dell'istanza da presentare devono essere espressamente indicate, obbligatoriamente, i seguenti soggetti/figure professionali: • committente; • tecnico incaricato per il rilievo architettonico; • tecnico incaricato per la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC; • geologo incaricato per la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC. 2) Allegare la restante parte della documentazione tecnica e amministrativa prevista negli allegati riferiti alla modulistica. Si specifica che la eventuale disponibilità dei calcoli statici, non essendo questi stati formalmente depositati prima dell'inizio dei lavori, potrà consentire solo una più efficace programmazione della campagna di indagini e prove in situ, che, comunque, dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa per la valutazione della sicurezza dei fabbricati esistenti. Una volta ricevuta l'istanza questo Ufficio procederà: a) alla verifica di merito del progetto strutturale finalizzata ad accertare la coerenza delle calcolazioni eseguite rispetto alla Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti; b) ad esito positivo di detta verifica al rilascio della Certificazione di conformità alle NTC vigenti. c) alla contestuale comunicazione alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. n. 380/2001, per gli accertamenti di competenza e la contestazione, ove ricorrano i presupposti, dei reati contravvenzionali previsti nella Parte II - Capo II - Sezione III e nella Parte II - Capo II - Sezione IV del D.P.R. n. 380/2001.

**FAQ n. 11 – In merito all'apposizione del bollo: 1) poiché in formato cartaceo vanno trasmessi solo i moduli A0, A1 e A5, mentre gli altri moduli vanno firmati digitalmente, come bisogna regolarsi per i bolli di una pratica art. 93? 2) la copia della modulistica che deve tornare al committente può essere esclusa dall'applicazione del bollo?**

1) I bolli devono essere apposti anche sugli altri moduli secondo quanto riportato sugli stessi e quindi tali documenti, una volta completi possono essere scansionati e firmati digitalmente. Naturalmente, non è escluso il pagamento del bollo virtuale, mediante la compilazione basata sul SW dell'Agenzia delle entrate reperibile sul sito: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/dichiarazioni/pagamento-virtuale-imposta-bollo/sw-compilazione-bollo-virtuale> La ricevuta del bollo virtuale dovrà essere allegata in formato cartaceo e digitale.

2) Poiché nella nuova procedura è sostanzialmente cambiato il formato (da cartaceo a digitale) degli elaborati progettuali, nulla muta rispetto alla compilazione della modulistica e al pagamento dei bolli, anche per quanto riguarda la copia che rimane al committente e che conterrà il bollo in originale.

**FAQ n 12 – È possibile accorpate più elaborati progettuali in un unico documento by-passando la nomenclatura indicata?**

No, occorre disaggregare i documenti progettuali come indicato, rispettando la nomenclatura, al fine di consentire all'Ufficio di verificare l'esistenza di tutti gli elaborati necessari per l'istruttoria tecnica. Si precisa che in caso di elaborati anche solo apparentemente mancanti, ovvero non prodotti secondo le indicazioni fornite, la pratica non potrà essere ammessa in istruttoria.

**FAQ n 13 – Dovendo procedere al deposito dei calcoli ex art. 93 per un intervento locale di sostituzione di un solaio, senza modifiche alla struttura portante dell'edificio, occorre presentare tutti gli elaborati progettuali riportati nell'elenco in vigore dal maggio 2020?**

No, ma, ovviamente, occorrerà depositare tutti gli elaborati amministrativi completi, gli elaborati architettonici con la localizzazione dell'intervento e gli elaborati strutturali espressamente riferiti allo specifico intervento locale.

**FAQ n 14 – Dovendo procedere alla presentazione dei calcoli relativi ad una sopraelevazione, ai fini della certificazione ex art. 90 del DPR 380/01 in corrispondenza di un edificio soggetto anche a regolarizzazione strutturale, nell'ambito di un procedimento di sanatoria, è possibile presentare un'unica istanza?**

Occorre separare la due istanze: solo a seguito del perfezionamento della procedura di regolarizzazione strutturale da formalizzare ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/01, sarà possibile presentare l'istanza per il rilascio della certificazione riferita alla sopraelevazione. La presentazione di un'unica istanza ne determina il rigetto. Per quanto attiene al primo dei due procedimenti, si rinvia alla precedente FAQ.

**FAQ n 15 – Ho ricevuto una richiesta di integrazioni documentali riferita all'istanza per rilascio di un attestato di deposito ex art. 93 DPR 380/01, riferita ad alcuni anni fa, ma nel frattempo i lavori sono stati eseguiti. Come occorre procedere?**

Si premette che, se la circostanza del tardivo riscontro non osta alla realizzazione dei lavori di costruzione, da essa non può derivare un'esimente rispetto alle verifiche attribuite all'Ente e – soprattutto - all'obbligo di assicurare la prescritta completezza del progetto, anche nell'interesse di chi ne è responsabile e della committenza. Per tale motivo è raccomandato procedere all'integrazione "postuma" dei documenti mancanti, secondo la modalità indicata nella richiesta dell'Ente, al fine di assicurare la completezza del progetto e delle istanze. In mancanza la pratica sarà comunque archiviata dall'Ufficio in modalità INCOMPLETA.

**FAQ n 16 – Se possibile, vorrei alcuni chiarimenti sul format e sulle modalità di trasmissione degli allegati (modulistica e allegati di progetto) occorrenti per la presentazione delle istanze.**

Si rappresenta che, secondo le nuove modalità di trasmissione delle pratiche, dovrebbe essere consegnato all'Ufficio Protocollo dell'ente un CD accompagnato da alcuni allegati (modulistica istanze) su supporto cartaceo. In tal caso, non è necessario trasmettere alcuna pec. Nei casi in cui non sia possibile consegnare il CD, questo Ufficio accetta anche la trasmissione dell'intero contenuto del CD tramite pec, sebbene questa non sia la modalità ottimale di presentazione delle pratiche e potrebbe comportare difficoltà nella gestione degli allegati e differimenti nella presa in carico. Ad ogni buon conto, l'indirizzo a cui inviare le pratiche è protocollo@cert.provincia.le.it. L'uso di altre pec - destinate ad altre funzioni - potrà comportare la NON presa in carico delle istanze. In altre parole è possibile procedere: - alla consegna del CD all'Ufficio Protocollo della Provincia (senza invio di pec né prima né dopo - modalità preferibile); - in subordine e ove non siano possibili alternative, all'invio dell'INTERA DOCUMENTAZIONE della pratica tramite pec, sempre e comunque, all'indirizzo del Protocollo della Provincia (come sopra specificato). Si fa presente, ove occorra, che elaborati progettuali privi di firma digitale regolare di TUTTI i professionisti NON saranno presi in carico.

**FAQ n.17 - Con riferimento alle pratiche cosiddette "in sanatoria" ovvero di "regolarizzazione strutture esistenti", in quali casi è di competenza della Provincia il rilascio del relativo provvedimento?**

L'Ufficio Edilizia Sismica della Provincia rilascia un "Certificato di conformità alle Norme tecniche per le costruzioni" nei seguenti casi:

- Accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 relativo ad interventi che interessano le strutture della costruzione. In tal caso il rilascio della certificazione di conformità delle strutture della costruzione esistente è rilasciato previa verifica della conformità delle stesse strutture sia rispetto alle Normative tecniche vigenti all'epoca della realizzazione dell'intervento (in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio o in difformità ad esso), sia rispetto alle N.T.C. vigenti alla data di presentazione dell'istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 allo S.U.E. comunale (criterio della doppia conformità strutturale – cfr. sentenza della Corte Costituzionale n.101 del 29/05/2013)
- Interventi edilizi eseguiti con regolare titolo edilizio abilitativo, qualora l'inizio dei lavori sia avvenuto dopo il 29/09/2009, data di entrata in vigore dell'obbligo di calcolo con criteri antisismici delle strutture (caso denominato "C" nella Circolare n.1166/2016 della Regione Puglia)
- Interventi edilizi eseguiti sulla base di regolare titolo edilizio abilitativo con lavori iniziati prima del 29/09/2009, ma per i quali siano intervenute, in data successiva, modifiche di entità tale da non poter essere ricomprese tra le cosiddette "opere minori" individuate con la Deliberazione Giunta regionale n.1309 del 03/06/2010 (caso denominato "D – sub a" nella Circolare n.1166/2016 della Regione Puglia).

Non rientrano tra le competenze di questo Ufficio di Edilizia Sismica provinciale gli interventi previsti nella fattispecie B) della Circolare esplicativa della Regione Puglia approvata con la **D.G.R. n. 1166 del 26/07/2016** vale a dire:

B) *fabbricati realizzati in possesso di regolare titolo edilizio per i quali la procedura di deposito dei calcoli strutturali, sino al collaudo, sia stata iniziata e non conclusa o mai iniziata, con inizio lavori (attestato al Comune o comunque documentato) antecedente la data del 29/09/2009 (D.G.R. n. 1626/09 pubblicata sul B.U.R.P. n. 151 del 29/09/2009 che sancisce l'obbligo anche in Puglia del calcolo antisismico anche nella "zona 4" (nella "zona 3" l'obbligo del calcolo antisismico era già in vigore dal 15/09/2005 (D. M.15/09/2005).*

Per tale fattispecie gli Uffici di riferimento sono lo Sportello Unico per l'Edilizia comunale (S.U.E.) e gli Uffici dell'ex Genio Civile della Regione Puglia. Infatti per la fattispecie B) in argomento la circolare approvata con

la D.G.R. n. 1166/2016 prevede testualmente "*chiunque intenda procedere agli adempimenti di cui agli arti. 65, 67, 68 del DPR 380/01, anche contemporaneamente, avendo realizzato fabbricati nelle condizioni sub B) può indubbiamente procedere con le modalità già previste nelle norme citate.*

*Lo S.U.E. provvederà a rilasciare l'attestazione di avvenuto deposito nonché a trasmettere gli atti all'Ufficio Tecnico Regionale competente [Uffici ex Genio Civile della Regione Puglia, n.d.r.], previa comunicazione all'Organo di Magistratura competente per l'applicazione delle sanzioni penali previste, laddove ricorrenti.*

*Laddove il SUP [si tratta di un refuso in realtà il riferimento corretto è il S.U.E., n.d.r.] non sia stato costituito, oppure sussistono difficoltà oggettive formalizzate dall'UTC all'applicazione delle procedure suddette, il competente Ufficio Tecnico Regionale (Struttura Tecnica Provinciale - Sezione LL.PP. ) [Uffici ex Genio Civile della Regione Puglia n.d.r.] provvederà all'accettazione del deposito, rilasciandone attestazione, anche solo con l'apposizione di appositi timbri, e dandone comunicazione al Comune affinché provveda alle dovute comunicazioni ai competenti Organi Giudiziari per l'applicazione delle sanzioni.*